

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Parte Generale

Ai sensi del Decreto Legislativo N. 231/2001

soggetta a revisione, completamento e approvazione

Sommario

PARTE GENERALE	4
1. Premessa	4
2. Definizioni.....	4
Ambito Normativo di Riferimento.....	5
1. Introduzione	5
2. Le fattispecie di reato	6
3. Normativa generale e di settore applicabile alle associazioni di donatori del sangue	12
4. Requisiti di legge in relazione alla responsabilità dell'ente	14
Destinatari del Modello 231/01	17
Elementi Costitutivi Modello 231/01 di AVIS.....	17
1. Riferimenti di settore	17
2. Modello AVIS e Governance	17
3. Modello AVIS e Analisi dei Rischi reato D.lgs. 231/01	18
4. Definizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie	18
5. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza	19
6. Definizione degli obblighi di informazione	19
7. Integrazione del sistema disciplinare.....	19
8. Formazione e comunicazione del Modello 231/01	19
9. Riesame ed aggiornamento del Modello	20
Metodologia di analisi dei rischi.....	21
1. Premessa	21
2. Definizioni.....	21
3. Modalità di valutazione dei rischi	22
Organismo di Vigilanza	24

Struttura del Sistema Disciplinare	25
1. Funzione del Sistema Disciplinare.....	25
2. Diffusione del Sistema Disciplinare.....	25
3. Sanzioni.....	26
Presidi di Controllo.....	27
1. Struttura dei Presidi di Controllo.....	27
2. Ulteriori attività oggetto di controllo	29
Codice Etico.....	29

PARTE GENERALE

1. Premessa

Il decreto legislativo “8 giugno 2001 n. 231”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle società e delle persone giuridiche per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che operano per esse.

La necessaria prevenzione richiede accorgimenti organizzativi e di controllo sui quali le principali organizzazioni imprenditoriali quali ABI, ANIA e Confindustria, hanno sviluppato e diffuso linee guida e raccomandazioni per le aziende, cui occorre fare riferimento in assenza di specifiche linee guida per il terzo settore.

Al fine di tutelarsi dalla richiamata responsabilità amministrativa, *AVIS* ha sviluppato e adottato, un modello organizzativo, denominato **Modello Organizzativo e di Controllo ex D.lgs.231/2001** (denominato anche, per brevità, **Modello 231/01**), adottato con delibera del Consiglio direttivo di *AVIS*. Il Modello è soggetto a continua rivisitazione così come definito in seguito.

2. Definizioni

D.lgs. 231/2001: il decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001 e s.m.i..

Modello 231/01: il modello organizzativo ex. D.lgs. 231/2001 art. 6 c.1. adottato dal Consiglio Direttivo di *AVIS*

Soggetti in posizione apicale: ai sensi dell’art. 5 lettera a) del D.Lgs.231/2001, si considerano tali le «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso».

Sottoposti (o dipendenti): ai sensi dell’art. 5 lettera b) del D.Lgs.231/2001, sono le «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti in posizione apicale)».

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio anche appartenenti a organi della Comunità Europea e di Stati esteri.

Protocolli o Procedure: strumenti di controllo adottati da *AVIS* per prevenire i reati ex D.lgs.231/2001, che sono parte integrante del Modello ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera b).

Ambito Normativo di Riferimento

1. Introduzione

Il decreto legislativo n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito.

Si tratta della *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, della *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. In particolare, il D.lgs. 231/2001 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa assimilabile a quella penale.

La responsabilità amministrativa è autonoma, ma deriva necessariamente dalla condotta di un soggetto persona fisica, nei casi in cui tale condotta integri un reato previsto dal decreto.

Il regime di responsabilità amministrativa a carico dell'Ente è configurabile per reati elencati (Rif. paragrafo successivo) e commessi nel loro **interesse o vantaggio**:

"a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"

La **responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica**, che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

2. Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti in base al D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni, che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente, sono soltanto quelle espressamente previste dalla legge, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del D.lgs.231/2001, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- a) delitti contro la pubblica amministrazione indicati agli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*) del D.lgs. 231/2001)¹;
- b) reati informatici e trattamento illecito dei dati (art.24-bis)²;
- c) delitti di criminalità organizzata (art.24-ter)³;
- d) delitti contro la fede pubblica (quali *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, indicati all'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001)⁴;
- e) delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1)⁵;
- f) reati societari indicati all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001⁶ (vedi Box1)
- g) delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999), indicati all'art. 25-quater del D.lgs. 231/2001⁷;

¹ Articolo così come modificato dal nn. 1) e 2) della lettera a) del comma 77 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

² Articolo aggiunto dall'art. 7 L. 18 marzo 2008, n. 48; successivamente il comma 1 era stato modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93. La modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119.

³ Articolo aggiunto dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁴ Così come stabilito dal L. 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente modificato dall'Artico 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350

⁵ Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.lgs.11 aprile 2002, n. 61. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono state raddoppiate ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. L'articolo è stato successivamente modificato alla legge L. 27-5-2015 n. 69 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio e da ultimo dal' dall' art. 6, comma 1, D.lgs.15 marzo 2017, n. 38 che ha riscritto il punto s) bis: "per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2". Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 maggio 2015, n. 124.

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 14 gennaio 2003, n. 7.

- h) delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, (indicato dall'art. 25-quater. 1)⁸;
- i) delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù) indicati all'art. 25-quinquies del D.lgs.231/2001⁹;
- j) reati in materia di abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), indicati dall'art. 25-sexies del D.lgs.231/2001¹⁰;
- k) delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, indicati all'art. 25-septies del D.lgs.231/2001¹¹;
- l) reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio previsti e puniti dagli articoli: articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale (art.25-octies)¹²;
- m) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies)¹³;
- n) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-decies)¹⁴;
- o) reati ambientali (art. 25-undecies)¹⁵ (vedi Box 2)
- p) delitto di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) previsto dall'art. 25-duodecies.¹⁶

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

⁹ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006, n. 38; inoltre l'art. 3, comma 1, D.lgs.4 marzo 2014, n. 39 ha esteso i reati presupposto all'art. 609-undecies del Codice Penale, in vigore dal 6 aprile 2014. Successivamente lettera a) del medesimo articolo è stata modificata dall' art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016. Per effetto di tale novella anche l'art. 603-bis è divenuto reato presupposto soggetto alla sanzione pecuniaria "da quattrocento a mille quote"

¹⁰ Previsione aggiunta dall' 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("c.d. Legge Comunitaria 2004")

¹¹ Previsione aggiunta dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dall'art. 300, D.lgs.9 aprile 2008, n. 81.

¹² Previsione aggiunta dall'art. 63, D.lgs.21 novembre 2007, n. 231 e modificata dalla legge L. 15-12-2014 n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 292.

¹³ Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99.

¹⁴ Previsione aggiunta dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.lgs.7 luglio 2011, n. 121.

¹⁵ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 2, D.lgs.7 luglio 2011, n. 121 e modificato dalla legge 22-5-2015 n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 maggio 2015, n. 122.

¹⁶ Previsione aggiunta dal comma 1 dell'art. 2, D.lgs.16 luglio 2012, n. 109.

BOX1 REATI SOCIETARI AGGIORNATI ALLA LEGGE

L. 27-5-2015 n. 69: “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 maggio 2015, n. 124.”

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) abrogato il riferimento delitto di false comunicazioni sociali]

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (a duecentosessanta quote);

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

BOX2 REATI AMBIENTALI AGGIORNATI

alla L. 22-5-2015 n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 maggio 2015, n. 122.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale¹⁷, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie¹⁸:

¹⁷ Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

¹⁸ Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549:

si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

3. Normativa generale e di settore applicabile alle associazioni di donatori del sangue

Legge 6 giugno 2016, n. 106. recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 "Codice del Terzo settore".

L. 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" (*abrogata*)

D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (*abrogata*) .

L. 21 ottobre 2005, n.219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”

D.M. 3 marzo 2005 “protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore del sangue”

D.lgs. 20 dicembre 2007 n. 261 “Revisione del D.lgs.19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”.

D.lgs. 9 novembre 2007 n. 207 “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.”

D.lgs. 9 novembre 2007 n. 208 “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.”

D.M. 27marzo 2008 Modificazioni all'allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici.

D.M. 26 maggio 2011 Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

D.M. 3 febbraio 2012 Modifica dell'allegato 2 al decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante: «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti».

D.M. 12 aprile 2012 Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti.

Acc. 25-07-2012, n. 149/CSR Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: «Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti». (Rep. atti n. 149/CSR).

D.M. 8 febbraio 2013 Modifiche al decreto 12 aprile 2012, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione di sangue umano e dei suoi prodotti», in attuazione dell'articolo 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

D.M. 29 ottobre 2013 Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2013.

D.M. 24 settembre 2014 Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2014.

D.M. 20 maggio 2015 Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2015. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2015, n. 161.

DM. 2 novembre 2015 Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti.

D.M. 28 giugno 2016 Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2016. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2016, n. 185.

D.M. 28 giugno 2016 Misure per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2016, n. 172.

D.M. 2 dicembre 2016 Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2017, n. 9.

D.M. 20 luglio 2017 Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2017. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 2017, n. 212.

4. Requisiti di legge in relazione alla responsabilità dell'ente

Aspetto fondamentale del D.lgs. 231/2001 è l'***espressa previsione di modelli di organizzazione, gestione e controllo*** dell'associazione.

Con riferimento all'Art. 5 - Responsabilità dell'ente:

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con riferimento all'Art.6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente:

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i **modelli** di cui alla lettera a), del comma 1, **devono rispondere alle seguenti esigenze:**

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I **modelli di organizzazione e di gestione** possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, **sulla base di codici di comportamento redatti**

dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Con riferimento all'Art.7 -Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente:

Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è **esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza** se l'ente, prima della commissione del reato, **ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una **verifica periodica** e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento all'Art. 8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

L'ente può rinunciare all'amnistia.

Destinatari del Modello 231/01

Sono destinatari del presente Modello 231/01 tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di AVIS.

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, volontari, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

Elementi Costitutivi Modello 231/01 di AVIS

1. Riferimenti di settore

Con riferimento all'Art. 6 del D.lgs. 231/2001 che dispone che i modelli di organizzazione gestione e controllo possano essere adottati, garantendo i requisiti previsti, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, il presente Modello 231/01 è ispirato ai seguenti riferimenti:

- Linee Guida Confindustria
- Linee Guida Regione Lombardia
- Linee Guida INAIL

2. Modello AVIS e Governance

Nella predisposizione del Modello 231/01 sono stati considerati i principali elementi che qualificano la *Governance* della associazione, cioè:

- Statuto di AVIS
- Delibere del CD relative a Poteri e Deleghe e revisioni Organizzative
- Normativa interna: Regolamenti e procedure interne.

- Sistema dei Poteri e delle Deleghe, che definisce in maniera organica le facoltà delegate ai diversi soggetti e funzioni associative. Una visione globale di quanto presente in azienda è stato riportato in un apposito capitolo del documento denominato “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – Analisi dei rischi”
- Codice Etico di *AVIS Nazionale* aggiornato contestualmente al modello presente

3. Modello AVIS e Analisi dei Rischi reato D.lgs. 231/01

Il Modello 231/01 al termine delle attività programmate si baserà su un'analisi dell'operatività associativa effettuata con l'obiettivo di individuare le aree potenzialmente impattate dalle fattispecie di reato previsti dal D.lgs. 231/2001.

L'individuazione delle aree esposte a rischio di reato deve essere effettuata attraverso la modalità di “*Self Risk Assessment assistito*”, attraverso il coinvolgimento del personale responsabile e con funzioni di coordinamento al fine di:

- Informare e sensibilizzare il personale associativo direttamente e indirettamente sui comportamenti illeciti;
- Identificare le aree di debolezza e formalizzare le soluzioni per il contenimento e il controllo;
- Condividere e formalizzare l'esigenza di applicare sempre un comportamento e una condotta che comporti anche un completo rispetto della normativa, da parte di tutto il personale che opera nell'associazione.

La metodologia di analisi dei rischi adottata è illustrata all'interno del capitolo “Metodologia di Analisi dei Rischi” del presente documento.

4. Definizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie

La gestione amministrativa e la contabilità è gestita dall'Ufficio amministrativo e contabile sotto la supervisione del Tesoriere, secondo le procedure adottate dal CD: vedi procedure contabili.

5. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è il soggetto responsabile di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231/01. L'Organismo di Vigilanza informa periodicamente il Consiglio Direttivo di AVIS in ordine alle attività svolte e, quando necessario, sulle violazioni del Modello di cui è venuto a conoscenza.

Il Documento "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – Organismo di Vigilanza" definisce nei dettagli l'organismo stesso in termini di nomina, composizione, poteri e compiti.

6. Definizione degli obblighi di informazione

Il D.lgs. 231/01 richiede che siano previsti "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. A tal fine tutti i soggetti interessati (*Rif. Capitolo "Destinatari del Modello"*) sono tenuti a segnalare o a riferire all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, le informazioni relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea con il Modello 231 e/o con il Codice Etico, attraverso appositi canali di informazione riservati.

Le modalità che disciplinano tali flussi sono esplicitate nel Documento "*Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – Organismo di Vigilanza Cap. Flussi informativi*".

7. Integrazione del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare (che sanziona eventuali condotte illecite o contrarie alle indicazioni prescritte dalle norme associative) è un elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231/01.

All'uopo, AVIS ha adottato un sistema disciplinare finalizzato a garantire il rispetto del Modello 231/01 attraverso la previsione di provvedimenti, differenziati in base al ruolo dei soggetti potenzialmente coinvolti, idonei a sanzionare comportamenti non in linea con le regole e i principi definiti.

La struttura del sistema disciplinare è approfondita nel *Capitolo "Struttura del Sistema Disciplinare"*.

8. Formazione e comunicazione del Modello 231/01

Il Modello 231/01 deve essere portato a conoscenza dei destinatari mediante apposite attività di comunicazione e informazione. La documentazione utilizzata e prodotta ai fini del Modello 231/01 è archiviata a cura dell'Organismo di

Vigilanza tramite il Referente interno (addetto 231), che ne assicura l'immediata reperibilità, nel rispetto della normativa in merito al trattamento dei dati personali.

Il Modello 231/01 di *AVIS* è sempre consultabile presso la sede legale e sul sito *web* associativo.

9. Riesame e aggiornamento del Modello

Il Modello 231/01 deve essere riesaminato periodicamente al fine di garantirne l'aggiornamento e la relativa adeguatezza.

Si rende necessario procedere all'aggiornamento in occasione:

1. di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
2. della revisione periodica del Modello 231 anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Associazione;
3. di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore.

L'attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, periodicamente, al Consiglio Direttivo sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento.

Metodologia di analisi dei rischi

1. Premessa

Il *rischio reato* è il rischio di accadimento del reato, dove la probabilità di commissione del reato dipende da alcune componenti soggettive della persona e da fattori oggettivi propri dell'azienda che può ostacolare o agevolare la commissione del reato. Il *rischio reato* è una tipologia di rischio che deve essere identificato e analizzato tenendo conto sia delle sue componenti oggettive, sia di quelle soggettive.

Pertanto, è importante valutare il *rischio reato* tenendo in considerazione i quattro principali elementi che compongono il profilo di tale tipologia di rischio:

- Rischi di business - quelli legati al settore di attività e alla strategia con la quale l'associazione opera. Elementi che possono aumentare il rischio di reato sono ad esempio limitata definizione strategica, scarsa comunicazione, crescita dimensionale veloce e non adeguata evoluzione organizzativa, reputazione associativa bassa.
- Rischi strutturali - quelli che dipendono dall'assetto organizzativo e localizzativo.
- Rischi culturali - quelli legati a fattori quali: forte pressione sui risultati, assenza o poca importanza del codice etico, scarso controllo e importanza dello stesso data dalla dirigenza associativa, ambiente che privilegia la competizione, vertici associativi poco sensibili alle esigenze di rispetto delle normative.
- Rischi individuali - quelli legati agli individui presenti nell'organizzazione.

2. Definizioni

Il "*rischio inerente*" (RI) è il rischio di accadimento del reato oggetto dell'analisi quando il management non attiva alcun intervento (controlli attuali) per modificarne la probabilità e l'impatto associativo. Nell'ambito dei reati previsti ex D.lgs 231/01 riveste minore importanza la determinazione dell'impatto associativo, essendo questo già stabilito a priori dalle autorità in termini di sanzioni.

Il "*rischio residuo*" (RR) è il rischio che rimane dopo che il management ha attivato una risposta (controlli attuali) al rischio.

3. Modalità di valutazione dei rischi

Per determinare il valore (0÷3) da attribuire al rischio (inerente e residuo) viene utilizzata la tecnica qualitativa, perché non sono disponibili per l'azienda dati affidabili e la tipologia di rischio reato non si presta ad essere quantificata.

I "*controlli*" sono le linee guida, le procedure, le verifiche manageriali e le sessioni di auditing che vengono attivati dall'azienda per modificare la probabilità e l'impatto con riferimento alla presente analisi dei rischi legati al D.lgs 231/01. I controlli esistenti vanno tutti indicati nell'apposita scheda, ma nel valutare il rischio residuo vanno principalmente tenuti in considerazione quelli che incidono sul rischio reato oggetto della scheda in fase di compilazione.

Per "*azioni da intraprendere*" si intende indicare quali risposte aggiuntive (controlli) si ritiene opportuno debbano essere intraprese per diminuire la probabilità e l'impatto, quindi il rischio residuo.

Seguono le tabelle guida per l'attribuzione dei valori ai RI e RR.

Giudizio	Prob. Accadimento	Livello		Impatto	Livello		Livelli	Valori
impossibile	nulla	P-0		nullo	I-0		P-0, I-0, RI-0, C-0	0
raro/improbabile	bassa	P-1		basso	I-1		P-1, I-1, RI-1, C-1	1
possibile/prob.	media	P-2		medio	I-2		P-2, I-2, RI-2, C-2	2
quasi certo	alta	P-3		catastrofico	I-3		P-3, I-3, RI-3, C-3	3
Impatto\Prob. Accad.	P-0	P-1	P-2	P-3	L'utilizzo delle indicazioni contenute nella tabella "Impatto \ Prob. Accad." permette di valutare il "rischio inerente".			
I-0	RI-0	RI-0	RI-0	RI-0				
I-1	RI-0	RI-1	RI-2	RI-3				
I-2	RI-0	RI-2	RI-2	RI-3				
I-3	RI-0	RI-3	RI-3	RI-3				
A questo punto, una volta assegnato il livello (C-0, C-1, C-2, C-3) ai "controlli" applicati a quel processo e/o attività organizzativa, in funzione della loro tipologia e seguendo le macro indicazioni contenute in tabella, si determinerà il valore da attribuire al "rischio residuo" (RR-1, RR-2, RR-3) attraverso una serie di considerazioni che tengono conto ad esempio della complessità del processo e/o attività organizzativa, del grado di dispersione (attuato su una o più sedi), del numero di addetti, del tipo di reato ecc ...								
Controlli attuali		Livello	Tabella di riferimento per il calcolo del Rischio Residuo					
			R. Iner.\Controlli	C-0	C-1	C-2	C-3	
tutto è lasciato alle capacità e competenze del/degli esecutore/i		C-0	RI-0	RR-0	RR-0	RR-0	RR-0	
esistono linee guida e/o procedure di riferimento		C-1	RI-1	RR-1	RR-1	RR-0	RR-0	
come livello 1 e il responsabile verifica periodicamente e puntualmente		C-2	RI-2	RR-2	RR-2	RR-1	RR-0	
come livello 2 e almeno una volta l'anno vengono eseguiti auditing completi e puntuali da persone		C-3	RI-3	RR-3	RR-3	RR-2	RR-1	

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 231 del 2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dalla posizione riconosciuta allo stesso nel contesto della struttura organizzativa associativa e dai necessari requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, nonché dalle linee di riporto verso il Consiglio Direttivo.

Per dettagli sulla composizione, nomina/revoca, compiti, poteri, flussi informativi fare Riferimento al Documento "**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - Organismo di Vigilanza**" in corso di definizione che sarà parte integrante del presente Modello 231/01 di AVIS.

Struttura del Sistema Disciplinare

1. Funzione del Sistema Disciplinare

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.lgs. 231/01 il Modello di Organizzazione deve *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*. La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 231/01 ha lo scopo di contribuire sia all'efficacia del Modello stesso che all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

A tale proposito AVIS ha predisposto un *Sistema Disciplinare* idoneo a sanzionare qualsiasi violazione del Modello 231/01, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità Giudiziaria competente.

Viene espresso, con assoluta e inequivocabile chiarezza, che nessun comportamento illecito, o illegittimo, o scorretto può essere giustificato o considerato meno grave, in quanto pretesamente compiuto nell'asserito *“interesse”* o *“vantaggio”* della Associazione.

2. Diffusione del Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del Modello 231/01 di AVIS, necessita di idonea diffusione e pubblicità.

AVIS, oltre al rispetto formale degli obblighi di affissione, prevede anche un'adeguata informativa verso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle norme richiamate dal citato modello.

Il Sistema disciplinare è affisso nelle bacheche associative ed è comunicato a ciascun dipendente in sede di assunzione.

3. Sanzioni

Sanzionabilità del tentativo

Sono sanzionati gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare i principi fissati nella regolamentazione associativa quale Modello 231/01 e Codice Etico di AVIS edizione di cui sopra anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Sanzioni nei confronti dei dipendenti

In conformità all'art. 7 della legge n. 300/70 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'Ente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.

Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

La procedura da adottare per irrogare sanzioni disciplinari è quella prevista dal contratto di lavoro di Avis.

Sanzioni nei confronti dei soci Avis (persone fisiche)

In conformità all'art. 7 dello Statuto Nazionale le mancanze del socio persona fisica, possono essere sanzionate, a norma di Regolamento Nazionale, nel seguente modo:

- censura scritta;
- sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;
- sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;
- espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.

Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

La procedura da adottare per irrogare sanzioni disciplinari è quella prevista dal Regolamento

Nazionale. La procedura può essere attivata su iniziativa dell'O.d.V. che ne riferisce al Presidente Nazionale

Sanzioni nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza comunica agli organi di giustizia interna statutariamente competenti e, in ogni caso, al Presidente Nazionale, la notizia di una violazione del Modello 231/01 commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, a norma di regolamento, i provvedimenti opportuni, che possono includere anche la revoca dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale revoca dall'ufficio.

Sanzioni nei confronti dei Revisori e dei Proviviri

L'Organismo di Vigilanza comunica agli organi di giustizia interna statutariamente competenti e, in ogni caso, al Presidente Nazionale, la notizia di una violazione del Modello 231/01 commessa da parte di uno o più Revisori o Proviviri.

Ciascun Organo, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari ed eventualmente informa il Consiglio Direttivo che in relazione alla gravità della violazione convocherà l'Assemblea dei Soci per la revoca del Revisore o Proboviro.

Sanzioni nei confronti dei lavoratori autonomi e altri soggetti terzi

Per i lavoratori autonomi si applicano le sanzioni contrattualmente previste.

Presidi di Controllo

1. Struttura dei Presidi di Controllo

I **presidi finalizzati** alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 **affiancano il Codice Etico, parte integrante del Modello 231/01** e sono strutturati sui seguenti livelli di controllo:

- **Principi generali**
- **Principi di comportamento specifici**

I **Principi generali**, applicabili a tutte le attività istituzionali, sono:

Regolamentazione, cioè devono esistere disposizioni sociali che forniscono i principi generali per la regolamentazione di tutte quella attività che nell'analisi dei rischi sono emerse particolarmente sensibili, in relazione alla commissione dei reati di cui al D.lgs.231/01;

Poteri di firma e poteri autorizzativi, cioè devono sempre esistere regole formalizzate per l'attribuzione di tali poteri;

Tracciabilità, cioè tutte le fasi decisionali relative a attività e/o processi che all'interno dell'analisi dei rischi sono state identificate a rischio commissione reato, devono essere documentate e archiviate al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

I **Principi di comportamento specifici** sono quelle disposizioni volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività associative che entrano nel ciclo di possibile commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01 e che nel corso dell'analisi dei rischi emergeranno e saranno evidenziate all'interno del documento "Modello di Organizzazione e Controllo - Analisi dei Rischi". Tale documento deve prevedere le disposizioni, i processi e/o le procedure da realizzare e le attività integrative e/o aggiuntive, il tutto volto a disciplinare gli aspetti delle attività a rischio individuate.

2. Ulteriori attività oggetto di controllo

In relazione ai processi particolarmente sensibili che emergeranno, nel corso della analisi dei rischi, con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001 tenendo conto della struttura organizzativa di *AVIS*, potranno prevedersi specifiche procedure associative realizzate al fine di contenere i rischi di accadimento di reato evidenziati e di consentirne un più efficace controllo

Codice Etico

All'interno del Codice Etico di *AVIS* sono formalizzati i principi etici a cui quotidianamente si ispira la gestione delle attività della associazione.

Per dettagli sui contenuti fare riferimento al Documento ***Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - Codice Etico.***